



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Prot. n.

**DECRETO DEL PRESIDENTE N. 42 DI DATA 17 Maggio 2024**

**OGGETTO:**

Legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29: Nomina del Consiglio di amministrazione e del Revisore dei conti dell'Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn".

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 relativa all'Istituzione dell'Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn".

Visto lo statuto dell'Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn" stabilisce all'art. 4: "Il consiglio di amministrazione è composto da:

- due rappresentanti della Giunta provinciale, di cui uno con funzione di Presidente;
- due rappresentanti del Comun General de Fascia, di cui uno dell'eventuale minoranza;
- al presidente della commissione culturale, o da un membro della stessa da lui delegato";
- da un rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige".

Inoltre, l'articolo 5, comma 1, del medesimo Statuto stabilisce che i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere confermati".

Preso atto che il Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti dell'Istituto sono scaduti con il fine della legislatura precedente e che il termine di validità degli organi di amministrazione disposto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1996, n. 3, è stato calcolato nel 18 marzo 2024, prorogato per ulteriori 60 giorni e quindi fino al 17 maggio 2024, si rende ora necessario nominare il nuovo Consiglio e il nuovo Revisore.

Rilevato inoltre che anche il mandato del direttore dell'ente è scaduto con la fine della legislatura e prorogato fino al 17 maggio, lo stesso non può subentrare all'organo scaduto, non trovando quindi applicazione quanto disposto dall'art. 3 comma 4 della legge provinciale n. 3 del 12 febbraio 1996.

Considerato che nel periodo antecedente i tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, che per quanto sopra detto risulta essere il 17 maggio 2024, non è stata adottata una delibera della Giunta provinciale di nomina dell'organo, risulta ora necessario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 1996, provvedere con un decreto del Presidente.

Vista la legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 che disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta provinciale per l'affidamento delle cariche di presidente o di componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, negli altri enti per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della Provincia.

Considerato che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 8 della medesima legge è stata espletata la procedura finalizzata alla formazione dell'elenco delle candidature per la nomina o la designazione da parte della Giunta provinciale, peraltro non ancora conclusa. Si da atto pertanto che sarà necessario integrare successivamente il Consiglio di amministrazione Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn" con ii componenti di nomina provinciale.

Considerato inoltre che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della legge provinciale n. 3

del 1996, gli organi amministrativi collegiali si intendono validamente costituiti con la nomina della maggioranza dei membri previsti.

Viste le candidature pervenute:

- il signor Bernardino Chiocchetti e il signor Andy Rossi in rappresentanza del Comun General de Fascia;
- la signora Marica Riz, in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Viste le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", nonché le dichiarazioni relative agli incarichi, alle cariche, alle condanne penali e all'attività professionale svolta, presentate dagli interessati.

Dato atto che, per quanto concerne l'individuazione del Revisore dei conti, in applicazione dell'art. 8 bis della predetta legge provinciale n. 10 del 2010, si è ricorso all'apposito elenco provinciale dei componenti degli organi di controllo e di revisione istituito ai sensi del predetto articolo.

Ritenuto di nominare quale revisore dell'Istituto la signora Mirella Spagnolli, dando atto che la stessa è regolarmente iscritta all'elenco di cui all'art. 8 bis della legge provinciale 10 del 2010 e che possiede i requisiti richiesti.

Considerata la prioritaria esigenza di provvedere alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'Istituto,

#### NOMINA

1) quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Culturale Ladino/Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn", dando che i componenti individueranno al loro interno il Presidente pro tempore, fino alla successiva integrazione dell'organo:

- il signor Bernardino Chiocchetti e il signor Andy Rossi in rappresentanza del Comun General de Fascia;
- la signora Marica Riz, in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

2) quale revisore dell'Istituto la signora Mirella Spagnolli.

Si dà atto che il Consiglio di amministrazione verrà successivamente integrato con i componenti di nomina provinciale e dal presidente del Comitato scientifico - dopo che questo sarà costituito ai sensi dell'art. 8 dello statuto dell'Istituto - e che gli organi nominati rimarranno in carica fino al termine dell'attuale legislatura provinciale.

Si rappresenta che ai sensi dell'art. 4, comma 4, della LP 30 novembre 1992, n.23, contro il presente decreto sono ammessi ricorso giurisdizionale al TRGA, entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti